



## ALLEGATO A alla Dgr n. 1784 del 03 ottobre 2013

### BANDO - Anno 2013

Interventi per la creazione, l'implementazione e la gestione di strutture adibite a CENTRI ANTIVIOLENZA, CASE RIFUGIO e CASE DI SECONDO LIVELLO predisposte per accogliere donne, sole o con figli minori, vittime di violenza.

*Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”.*

*Il Dirigente regionale della Direzione Relazioni Internazionali*

VISTA la Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne

VISTA la deliberazione n. 1784 del 3 ottobre 2013 con la quale la Giunta regionale ha approvato i criteri, le priorità e le modalità per la concessione dei contributi stabilendo che questi siano diretti a finanziare attività di sostegno ai Comuni e alle Aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) per la creazione, l'implementazione e la gestione di strutture e servizi di supporto alle donne, sole o con figli minori, vittime di violenza.

### RENDE NOTO

#### **I. Stanziamento**

Per il finanziamento dei progetti per la creazione, l'implementazione e la gestione di strutture e servizi di supporto alle donne vittime di violenza, è previsto per l'esercizio 2013 uno stanziamento complessivo di €400.000,00.

#### **II. Beneficiari finali dell'intervento**

Donne, sole o con figli minori, vittime di violenza in qualsiasi forma essa si concretizzi, che potranno essere accolte nei centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello, indipendentemente dalla loro nazionalità, etnia, religione, orientamento sessuale, stato civile, credo politico e condizione economica.

#### **III. Soggetti ammessi a presentare domanda di contributo**

##### **1. Comuni del Veneto:**

- a. singoli;
- b. associati con altri Comuni;
- c. in convenzione, ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 5/2013, con singoli, associazioni e organizzazioni, senza finalità di lucro, aventi sede legale o operativa in Veneto e operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato comprovate esperienze e specifiche competenze, almeno triennali, in materia di violenza contro le donne.

##### **2. Aziende unità locali socio sanitarie (ULSS) del Veneto:**

- a. singole;
- b. associate con altre Aziende ULSS;
- c. in convenzione, ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 5/2013, con singoli, associazioni e organizzazioni, senza finalità di lucro, aventi sede legale o operativa in Veneto e operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato comprovate esperienze e specifiche competenze, almeno triennali, in materia di violenza contro le donne.

I Comuni o le Aziende ULSS che presentano domanda di finanziamento alla Regione del Veneto sono considerati “capofila” dell'iniziativa. Il capofila sarà il beneficiario formale del contributo regionale e responsabile degli adempimenti amministrativi connessi alla concreta realizzazione del progetto

(accettazione formale del contributo regionale, redazione e sottoscrizione della relazione finale corredata dal relativo rendiconto delle spese sostenute, conservazione della documentazione contabile).

#### **IV. Tipologie di strutture finanziabili**

Le strutture oggetto del finanziamento sono:

- A. centri antiviolenza
- B. case rifugio
- C. case di secondo livello

Le predette strutture devono avere le caratteristiche e offrire i servizi previsti dalla L.R. n. 5/2013 agli articoli 3, 4, 5 come di seguito riportato:

##### **A. CENTRI ANTIVIOLENZA. (articolo 3).**

I centri antiviolenza sono strutture, pubbliche o private, predisposte per accogliere donne e loro figlie e figli minori che hanno subito violenza di genere, in qualsiasi forma essa si concretizzi, indipendentemente dalla loro nazionalità, etnia, religione, orientamento sessuale, stato civile, credo politico e condizione economica. I centri antiviolenza devono possedere i seguenti requisiti minimi:

- a) essere gestiti da soggetti, senza finalità di lucro, attivi ed esperti nell'accoglienza, protezione e sostegno alle donne e loro figlie e figli minori, vittime di violenza intra ed extra-familiare;
- b) garantire servizi e spazi dedicati, adeguatamente protetti, che non devono essere usati per altri scopi o per altri tipi di utenza;
- c) garantire a tutte le donne anonimato e segretezza;
- d) utilizzare la metodologia dell'accoglienza basata sulla relazione tra donne;
- e) prevedere la presenza di figure professionali aventi esperienza nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza che abbiano maturato comprovate esperienze e specifiche competenze, in materia di violenza contro le donne;
- f) assicurare servizi gratuiti.

I centri antiviolenza devono svolgere, in particolare, le seguenti funzioni e attività:

- a) ascolto telefonico;
- b) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime indicazioni utili;
- c) percorsi personalizzati di uscita dalla spirale della violenza attraverso colloqui di sostegno psicologico e/o accompagnamento nei gruppi di mutuo aiuto;
- d) colloqui informativi di carattere legale;
- e) affiancamento della donna, qualora la stessa lo richieda, nella fruizione dei servizi pubblici o privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libera scelta di ognuna;
- f) raccolta e analisi dei dati relativi all'accoglienza ed all'ospitalità;
- g) formazione e aggiornamento delle operatrici e degli operatori che, nei diversi ambiti di competenza, svolgono attività connesse alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne nonché al sostegno delle vittime;
- h) iniziative culturali di prevenzione, di pubblicizzazione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza contro le donne, anche in collaborazione con altri enti, istituzioni e associazioni;
- i) raccolta di documentazione sul fenomeno della violenza sulle donne da mettere a disposizione di singole persone o di gruppi interessati.

##### **B. CASE RIFUGIO (articolo 4).**

Le case rifugio sono strutture, pubbliche o private, in grado di offrire:

- a) accoglienza e protezione alle donne vittime di violenza e loro figlie e figli minori indipendentemente dallo stato giuridico o dalla cittadinanza;

- b) un programma personalizzato di recupero e di inclusione sociale, che assicuri un sostegno per consentire loro di ripristinare la propria autonoma individualità, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato;
- c) la segretezza dell'ubicazione finalizzata alla sicurezza delle vittime di violenza;
- d) servizi anche a chi non risiede nel Comune in cui è ubicata la struttura nonché alle vittime straniere;
- e) una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, quale si applica nei centri antiviolenza;
- f) soggiorno gratuito, sia per le donne che per i loro figli minori, fino a centoventi giorni, salvo diverse previsioni e necessità documentate dagli operatori delle strutture di accoglienza.

Queste strutture devono possedere i seguenti requisiti minimi generali per la gestione:

- a) assicurare l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy delle persone ospiti;
- b) organizzare le attività nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti;
- g) prevedere la presenza di figure professionali sociali e sanitarie qualificate in relazione alle caratteristiche dell'utenza ospitata.

I requisiti minimi strutturali devono essere i seguenti:

- a) rispettare le norme previste per gli alloggi destinati a civile abitazione;
- b) l'arredamento deve consentire una comoda e sicura fruibilità e deve contribuire a rendere l'ambiente sicuro, confortevole e familiare, garantendo buone condizioni di vivibilità ed un'agevole manutenzione igienica;
- c) garantire uno spazio riservato per le operatrici residenti, tale da garantire la loro privacy.

Le case rifugio svolgono, in particolare, le seguenti funzioni e attività:

- a) accogliere e sostenere donne in condizioni di disagio a causa di violenza o maltrattamenti, anche assieme ai loro figli;
- b) costruire cultura e spazi di libertà per le donne vittime di gravi maltrattamenti;
- c) dare valore alle relazioni tra donne anche in presenza di grave disagio.

#### C. CASE DI SECONDO LIVELLO (articolo 5).

Le case di secondo livello per donne vittime di violenza sono strutture, pubbliche o private, in grado di offrire ospitalità temporanea per le donne vittime di violenza e loro figlie e figli minori indipendentemente dallo stato giuridico o dalla cittadinanza, che non si trovino in situazione di pericolo immediato a causa della violenza e che necessitino di un periodo limitato di tempo per compiere il percorso di uscita dalla violenza e raggiungere l'autonomia.

L'accesso alle case di secondo livello per donne vittime di violenza avviene per il tramite delle case rifugio, in raccordo con la rete dei servizi sociali del territorio.

Alle case di secondo livello per donne vittime di violenza si applicano le disposizioni relative alle case rifugio, compatibilmente con le finalità che le stesse perseguono.

#### V. ***Interventi ammessi***

La creazione, l'implementazione e la gestione di strutture e di servizi di supporto alle donne, sole o con figli minori, vittime di violenza, quali centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello di cui al precedente punto IV. Le case rifugio e le case di secondo livello dovranno essere coerenti con i Piani di Zona dei Servizi Sociali (articolo 8 L.R. 56/1994) del territorio di loro competenza, quali strutture già approvate o in fase di approvazione.

#### VI. ***Ammissibilità' delle richieste di contributo***

Le richieste di contributo dovranno rispettare, a pena di inammissibilità, le seguenti condizioni:

- a) ciascun soggetto proponente (Comune e Azienda ULSS) potrà presentare una sola richiesta di contributo per ciascuna delle tre tipologie di strutture (centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello);
- b) per ciascuna struttura potrà essere presentata una sola domanda di contributo;

- c) gli interventi non dovranno essere già completati alla data di presentazione della domanda;
- d) le richieste di contributo dovranno essere compilate in ogni loro parte avvalendosi esclusivamente dei moduli di domanda allegati al presente Bando, (Allegati B, C, D,) e spedite secondo le modalità indicate al successivo punto XIV del presente Bando.

**VII. Criteri di valutazione delle richieste di contributo**

I progetti presentati saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:

- a) l'assenza/scarsità di servizi dedicati ai beneficiari di cui al punto II del Bando;
- b) le specifiche esigenze dell'ambito di utenza potenziale di riferimento;
- c) l'esigenza di assicurare una diffusione equilibrata nel territorio delle strutture;
- d) la coerenza con Piani di Zona dei Servizi Sociali (articolo 8 L.R. n. 56/1994) del territorio di loro competenza (solo per le case rifugio e case di secondo livello);
- e) il numero di donne e il numero di figli minori che la struttura può ospitare;
- f) la qualificazione degli operatori dei centri anti violenza e delle case rifugio/case secondo livello;
- g) l'esistenza di protocolli d'intesa, di cui all'art. 9, L.R. n. 5/2013, con enti pubblici preposti a prevenire e contrastare la violenza contro le donne, nonché a fornire loro assistenza (forze dell'ordine, magistratura, Aziende ULSS e istituzioni scolastiche);
- h) la percentuale di co-finanziamento assicurata dal richiedente superiore al 20% del costo complessivo del progetto;
- i) la comunicazione alla Giunta regionale della articolazione organizzativa come previsto all'articolo 7, primo comma, della L.R. 5/2013, disciplinato con DGR n. 1254 del 16.07.2013
- j) la data di ricevimento della domanda.

**VIII. Spese ammissibili**

Sono considerate ammissibili al finanziamento le seguenti spese di natura corrente (IVA inclusa):

- a) spese di ammodernamento degli impianti tecnologici;
- b) spese tinteggiatura locali;
- c) spese per acquisto arredi, attrezzature (stoviglie, biancheria ecc.) e materiali di consumo;
- d) spese per retribuzione e formazione di personale specializzato e/o di supporto alla struttura;
- e) spese per utenze (telefono, acqua, riscaldamento, ecc);
- f) spese per altre attività attinenti all'organizzazione della struttura.

In fase di valutazione dei progetti gli Uffici competenti potranno apportare riduzioni ai costi preventivati dei progetti presentati, ritenendo non ammissibili alcune voci di spesa o parti di esse.

**IX. Graduatoria**

La valutazione dei progetti risultati ammissibili è finalizzata alla redazione di apposita graduatoria che verrà approvata con decreto del Dirigente della Struttura competente entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande indicati nel presente bando.

Potrà essere finanziato un solo progetto per ciascuna delle tre tipologie (centro anti violenza, case rifugio e case di secondo livello) per ciascun soggetto richiedente. Verrà, inoltre, applicato il criterio di preferenza nell'assegnare il finanziamento per ciascuna tipologia, relativamente all'ambito territoriale provinciale di appartenenza. I soggetti ammessi in graduatoria otterranno il contributo regionale sino ad esaurimento delle risorse disponibili. Nel caso di non esaurimento dello stanziamento disponibile in sede di riparto potrà essere valutata la possibilità di assegnare un ulteriore finanziamento all'ambito territoriale provinciale che presenta una minore presenza di strutture per tipologia nel proprio territorio.

**X. Contributo concedibile**

La Regione del Veneto contribuirà al finanziamento dei progetti approvati fino alla misura massima dell'80% dei costi preventivati, considerati ammissibili. Il finanziamento regionale non potrà comunque superare l'importo complessivo massimo di €25.000,00 per ogni domanda ammessa al finanziamento. I

contributi concessi dovranno esser utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente per la realizzazione degli interventi approvati.

#### **XI. Modalità' di erogazione e di rendicontazione dei contributi**

I soggetti beneficiari dovranno dichiarare entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione del contributo l'accettazione dello stesso (su modulistica fornita dalla Regione), pena la decadenza dalla assegnazione. Il provvedimento di revoca del contributo, da emanarsi anche in caso di rinuncia da parte del beneficiario, potrà disporre per l'attribuzione dell'importo in favore di altro/i intervento/i, secondo l'ordine di precedenza della graduatoria.

Il contributo verrà liquidato secondo le modalità di seguito descritte:

1. 60% quale acconto del contributo, previa comunicazione dell'avvio delle attività da parte del rappresentante legale dell'ente beneficiario;
2. 40% quale saldo previa presentazione da parte del rappresentante legale dell'ente beneficiario della seguente documentazione:
  - a. relazione finale sull'attività svolta;
  - b. rendiconto finanziario, sulla base del prospetto riepilogativo entrate/spese fornito dalla Regione, indicante, per ciascuna spesa, gli estremi dei documenti contabili che attestano l'effettuazione delle stesse;
  - c. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà – resa ai sensi del DPR 445/2000 e su modulistica fornita dalla Regione – comprensiva di dichiarazione di conformità del progetto finale a quello presentato e finanziato e di attestazione del luogo dove gli originali dei documenti di spesa sono depositati.

Negli avvisi, manifesti o altro materiale informativo relativo all'iniziativa finanziata dovrà essere riportata la dicitura "Realizzato con il contributo della Regione del Veneto"<sup>1</sup>, tale documentazione dovrà essere prodotta in sede di relazione conclusiva.

La liquidazione del saldo del contributo concesso sarà subordinata alla rendicontazione da parte del beneficiario di una somma non inferiore al costo complessivo ammissibile così come indicata nel provvedimento di approvazione del riparto del finanziamento.

Nel caso tale somma risultasse inferiore, il contributo sarà proporzionalmente ridotto, con obbligo di restituzione dell'eventuale maggior importo già erogato a titolo di acconto. In ogni caso deve essere mantenuta la percentuale di co-finanziamento indicata in sede di domanda.

Si procederà alla revoca del contributo nel caso in cui la documentazione presentata non sia sufficiente ed idonea a stabilire il costo totale per le iniziative realizzate, oppure la realizzazione dei progetti non rispetti le scadenze sopra individuate o non sia conforme a quanto previsto in fase di assegnazione del contributo, con l'esclusione di eventuali variazioni al progetto, non sostanziali autorizzate dal Dirigente regionale della Direzione Relazioni Internazionali.

#### **XII. Durata del progetto**

Tutti i progetti ammessi dovranno avere durata massima di un anno. Con decreto del Dirigente regionale della Direzione Relazioni Internazionali di approvazione del riparto dei contributi concessi sarà fissato il termine per la conclusione delle attività e per la presentazione delle relazioni conclusive e delle rendicontazioni di spesa.

#### **XIII. Variazioni al progetto**

Ogni variazione progettuale che dovesse rendersi necessaria nella fase di attuazione dovrà essere preventivamente comunicata e potrà essere autorizzata, in seguito a valutazione degli Uffici, da parte del Dirigente regionale della Direzione Relazioni Internazionali. Le variazioni, in termini non sostanziali, potranno essere richieste relativamente a:

---

<sup>1</sup> Nel caso di utilizzo del logo regionale è obbligatorio contattare preventivamente la competente Direzione Comunicazione e Informazione al seguente indirizzo e-mail: [cominfo@regione.veneto.it](mailto:cominfo@regione.veneto.it).

- a) *durata*: sulla base di una richiesta da parte del soggetto beneficiario, adeguatamente e validamente motivata, con individuazione dei nuovi termini di conclusione delle attività e di presentazione della documentazione conclusiva del progetto;
- b) *attività e/o previsioni di spesa*: sulla base di una richiesta, con adeguata motivazione, da parte dell'Ente che dettagliatamente illustra le variazioni di attività e/o budget.

#### **XIV. Presentazione della domanda**

Tutte le richieste di contributo dovranno essere compilate esclusivamente avvalendosi dei moduli di domanda allegati alla citata DGR (rispettivamente allegato B) centri antiviolenza, allegato C) case rifugio e allegato D) case di secondo livello), disponibile sul sito web della Regione del Veneto ([www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it)) alla voce "Bandi, Avvisi e Concorsi".

Le richieste di contributo dovranno, a pena di decadenza, essere inoltrate **entro il 30° giorno** dalla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it). Le informazioni sulle **modalità di trasmissione con posta elettronica certificata** si trovano al seguente indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>.

**IMPORTANTE:** ai fini della ammissibilità della domanda da inviare alla casella PEC :

- la e-mail dovrà avere in allegato la **domanda** di contributo in formato .pdf e tutti gli **allegati in formato pdf**
- nell'oggetto della e-mail contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura: "*Domanda di finanziamento per interventi per prevenire e contrastare la violenza contro le donne – anno 2013*";
- nel testo della e-mail dovrà essere inserito il seguente destinatario: al Presidente della Giunta Regionale del Veneto, Direzione Relazioni Internazionali, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23, 30121 Venezia.

Il modulo di domanda dovrà essere **obbligatoriamente compilato**, a pena di esclusione, in ogni sua parte. Si precisa che il soggetto che sottoscrive la domanda *deve coincidere* con il soggetto indicato nella prima parte del modulo di domanda. Si dovrà allegare copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore, ad eccezione delle domande presentate con firma digitale.

#### **XV. Responsabile del procedimento, diritto di accesso agli atti e trattamento dati personali**

La struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente bando è la Direzione regionale Relazioni Internazionali. (L. n. 241/1990 e s.m.i.). Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente della Direzione Relazioni Internazionali.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato nei confronti della Direzione regionale Relazioni Internazionali (L. n. 241/1990 e s.m.i.).

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Veneto/Giunta Regionale con sede in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901.

Il Responsabile del trattamento è il Dirigente regionale della Direzione Relazioni Internazionali.

Il trattamento dei dati personali, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e del regolamento regionale attuativo n. 2/2006 e s.m.i., è eseguito dagli uffici regionali per le finalità previste dalla L.R. n. 5/2013. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Gli interessati godono dei diritti previsti dall'art. 7 del predetto decreto.

Informazioni sui contenuti del bando potranno essere richieste alla Direzione Relazioni internazionali:

telefono 041/2794309 – 4347;

fax 041/2794390;

e-mail: [eventirelint@regione.veneto.it](mailto:eventirelint@regione.veneto.it)

[francesca.bullo@regione.veneto.it](mailto:francesca.bullo@regione.veneto.it)

[claudia.peruzzi@regione.veneto.it](mailto:claudia.peruzzi@regione.veneto.it)

IL DIRIGENTE REGIONALE  
dott. Diego Vecchiato